

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTECCHI, ZANI, MANZINI, BENVENUTO,
CORDONI, GRIGNAFFINI, MOTTA**

Disposizioni a favore dei lavoratori dell'edilizia

Presentata l'11 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riequilibrare sotto il profilo sostanziale e reddituale la condizione dei lavoratori e delle imprese del settore edile, impegnate nella realizzazione di grandi infrastrutture di interesse pubblico, rispetto a quella che viene riconosciuta ai prestatori ed ai datori d'opera impegnati in altri settori produttivi. La tipicità delle attività edili, legate alla realizzazione di grandi infrastrutture, è data dalla temporaneità degli impianti e delle sedi di lavorazione, con evidenti conseguenze per le maestranze che solo in misura molto limitata potranno trovarsi nella condizione di esercitare la propria attività in prossimità della sede di residenza abituale.

Ne discende che la gran parte dei lavoratori si trova a dover affrontare, lontano da casa e a proprie spese — o a spese dell'impresa — l'approvvigionamento del secondo pasto giornaliero e dell'alloggio, dovendosi escludere per la gran parte

di essi la possibilità di sottoporsi ad un pendolarismo di media percorrenza.

Nel caso in cui fosse posto in capo a detti lavoratori di dover provvedere in proprio alle suddette esigenze, si verrebbe a creare una evidente penalizzazione economica rispetto alle altre maestranze, mentre qualora l'impresa provveda ad approntare detti servizi, in base alla attuale normativa fiscale e previdenziale, questi ultimi vengono equiparati alla categoria dei *fringe benefits* e pertanto sottoposti a tassazione e prelievo contributivo.

Tale meccanismo comporta un consistente aggravio finanziario per l'impresa ed una corrispondente decurtazione delle retribuzioni di lavoratori che già vivono la condizione disagiata del lavoro, lontani dalla propria residenza e dai propri affetti.

Il dispositivo della presente proposta è volto quindi alla revisione del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, ed in particolare dell'articolo 48, laddove si indicano le componenti del reddito del lavoratore dipendente, prevedendo — a favore dei lavoratori edili impegnati in cantieri finalizzati alla realizzazione di grandi infrastrutture — l'esclusione di una somma pari al doppio di quanto ordinariamente stabilito per il vitto giornaliero dei lavoratori, nonché

del servizio dell'alloggio anche nei casi in cui questo sia approntato in strutture ricettive temporanee appositamente realizzate.

Inoltre, con il comma 2 dell'articolo 1 si provvede all'esclusione delle suddette voci anche ai fini della determinazione dell'imponibile per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: l'importo di cui al periodo precedente si intende raddoppiato per gli addetti ai cantieri edili finalizzati alla realizzazione di grandi opere pubbliche di rilevanza nazionale, qualora residenti in comuni appartenenti a regioni diverse da quella di insediamento di detti cantieri »;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) la messa a disposizione dell'alloggio, anche in strutture ricettive temporanee, da parte del datore di lavoro a favore degli addetti di cui al secondo periodo della lettera c) ».

2. Sono esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni dei lavoratori addetti ai cantieri edili finalizzati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, qualora residenti in comuni appartenenti a regioni diverse da quella di insediamento di detti cantieri:

a) il corrispettivo del servizio di mensa, come determinato ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) il corrispettivo della messa a disposizione del servizio di alloggio, anche in

strutture ricettive temporanee, da parte del datore di lavoro, di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2 del medesimo articolo 48.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

